

**Tribunale di Locri**  
Sezione Civile Unica

LINEE GUIDA INTEGRATIVE CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 8 MARZO 2020, N. 11 (*“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*).

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11, *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”*.

Avuto riguardo alla *ratio legis*, volta da un lato a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto e dall'altro a contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, è da ritenere che debba darsi alla norma la lettura più ampia possibile, nel senso di estenderla a tutti i procedimenti civili pendenti e non solo a quelli per i quali sono fissate udienze tra il 9 ed il 22 marzo 2020.

Sono dunque sospesi *ex lege* tutti i termini processuali relativi a tutti i procedimenti pendenti, compresi quelli per i quali non sono fissate udienze nel periodo intercorrente tra il 9 ed il 22 marzo c.a..

Provvedimento trasmesso in formato PDF in data 12 marzo 2020.

Il Presidente della Sezione Civile

dr.ssa Antonella Stilo

